

# COMUNE DI PISOGNE

(Provincia di Brescia)

## IL REVISORE

### VERBALE N° 1 DEL 17/01/2019

OGGETTO : Parere sulla proposta di delibera "VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' - INDIVIDUAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO".

Oggi 17 gennaio 2019, il revisore prende in esame la proposta di delibera di giunta comunale "variazione di esigibilità - individuazione fondo pluriennale vincolato".

Il Revisore

Visto

- o L'art. 175 comma 5-bis lettera e) del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che le variazioni al fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 possono essere effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3 che prevede il 30 novembre quale termine ultimo per le variazioni al bilancio di previsione;
- o Il principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata in base al quale le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili quanto l'obbligazione sorge, con imputazione all'esercizio in cui vengono a scadenza;
- o L'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 il quale prevede che "le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili";
- o Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/11 il quale – al punto 5.4 prevede che "Possono essere finanziate dal fondo pluriennale (e solo ai fini della sua determinazione):
  - a) tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi, anche se non interamente impegnate (in parte impegnate e in parte prenotate), sulla base di un progetto approvato del quadro economico progettuale. La costituzione del fondo per l'intero quadro economico progettuale è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorchè relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, escluse le spese di progettazione. ....;
  - b) le spese riferite a procedure di affidamento attivate ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell'opera (ancorchè non impegnate).;

Visto altresì la proposta di delibera predisposta dal responsabile del servizio finanziario;

# COMUNE DI PISOGNE

(Provincia di Brescia)

Preso atto della necessità di consentire in tempi rapidi l'aggiudicazione delle gare indette nel 2018 reimputando all'esercizio 2019 le spese degli investimenti inerenti progetti definitivi approvati le cui procedure di affidamento sono state attivate nel 2018, anticipando rispetto al riaccertamento ordinario;

## Tenuto conto

- che la reimputazione dei residui all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili comporta;
  - a) la variazione al bilancio dell'esercizio su cui l'impegno o l'accertamento era imputato (anno 2018)
  - b) la variazione al bilancio di previsione degli esercizi su cui vengono trasferiti gli impegni e gli accertamenti in funzione della scadenza (anno 2019);
  - c) il trasferimento delle relative risorse a copertura degli impegni, mediante la costituzione del fondo pluriennale vincolato;
- che le movimentazioni del FPV possono essere sintetizzate nel seguente prospetto:

FPV	quota già presente per l'anno 2018	variazione di cui alla presente deliberazione	FPV 2019 definitivo
corrente	152.845,34	0	0,00
c/capitale	345.842,50	915.365,47	915.365,47

## Il Revisore

esprime

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di delibera "VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' - INDIVIDUAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO".

Letto, confermato e sottoscritto

IL REVISORE UNICO  
(Dott. Rag. Giovanni Bignotti)

